

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 12 giugno 1981, n. 240.

(Conferma T.A.R. Lombardia - Milano, 22 settembre 1980, n. 924).

La ratio della normativa che determina il numero dei consiglieri degli organi elettivi in relazione ai dati dell'ultimo censimento, anziché di quelli dell'anagrafe comunale, va individuata in una scelta dotata di una chiara finalità garantistica che impedisce artificiose variazioni temporanee a fini elettorali.

Omissis.

DIRITTO - Gli appellanti censurano l'impugnata sentenza per avere i primi giudici ritenuto che il criterio ai fini della determinazione della popolazione per la scelta del sistema elettorale sia riferibile ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale e non già a quelli dell'anagrafe comunale.

Ritiene la Sezione che siffatta interpretazione sia aderente alla lettera e allo spirito della legge regolatrice della materia e che quindi la doglianza mossa al riguardo dagli appellanti sia priva di fondamento.

L'art. 2 del T.U. del 16 maggio 1960 n. 570 nel regolare la composizione dei Consigli comunali rapportandola alla consistenza della popolazione, stabilisce all'ultimo comma, quale criterio fondamentale ai fini della determinazione di siffatta popolazione costituente l'elemento di base della composizione numerica dei Consigli stessi, il risultato complessivo dell'ultimo censimento ufficiale in ordine temporale.

Siffatto criterio che il legislatore ha enunciato nella prima norma regolatrice dell'organo deliberativo del Comune, quale il Consiglio, ha senza dubbio portata di ordine generale che trova applicazione in tutti gli ulteriori congegni nei quali la popolazione assume rilevanza sia nel rapporto proporzionale tra l'organo ed il numero dei suoi componenti sia nel criterio di scelta del sistema elettorale da adottare che pur sempre rientra nel rapporto di proporzionalità rispetto alla dimensione del Comune.

Anche il successivo art. 3 del citato T.U. che regola la composizione della Giunta municipale fa riferimento all'elemento quantitativo della popolazione, ed al riguardo non sarebbe di certo ravvisabile un criterio di determinazione di quest'ultimo elemento diverso da quello previsto per la composizione del Consiglio comunale, riposando su analoghi presupposti la formazione tanto dell'uno, quanto dell'altro organo, inquadri entrambi nella generale norma di cui all'art. 1 della stessa legge.

Da qui dunque il carattere enunciativo della disposizione in esame, la quale, contrariamente all'assunto degli appellanti, non si esaurisce nell'ambito di applicazione della norma in cui è collocata, ma va oltre l'assetto sistematico della legge, dovendo il riferimento fatto dal legislatore ai risultati del censimento ufficiale considerarsi come principio di carattere generale suscettibile di applicazione tutte le volte che l'elemento quantitativo della popolazione abbia portata determinante sul meccanismo di composizione degli organi ovvero di attuazione dell'iter elettorale.

E così allorché gli artt. 11 e 12 del citato T.U. in relazione alla L. 10 agosto 1964 n. 663 prevedono l'applicazione del sistema elettorale maggioritario o di quello proporzionale a seconda se la popolazione sia inferiore o superiore ai cinquemila abitanti, il criterio di determinazione della popolazione stessa non può essere diverso da quello enunciato dal legislatore nell'art. 2 ed al quale peraltro si ispira la composizione tanto del Consiglio comunale quanto della Giunta municipale.

Il principio inerente alla dimensione del Comune, cui è ragguagliata in termini di proporzionalità numerica la composizione degli organi, non viene meno, ma anzi sorregge il criterio di differente scelta del sistema maggioritario o di quello proporzionale, essendo riconducibile all'ampiezza del Comune l'attuazione di un più intenso collegamento tra elettori ed eletti cui si ispira il primo degli anzidetti sistemi sicché in ultima analisi sono tra loro connessi gli effetti che derivano ora dal sistema elettorale, ora dalla composizione degli organi, e perciò il criterio determinativo della popolazione cui si riconnettono i meccanismi in parola, non può prestarsi a differente applicazione, ma deve invece essere necessariamente unico in correlazione all'intero congegno elettorale riguardato nel suo complesso.

Né ha pregio il rilievo degli appellanti, secondo il quale il censimento riposerebbe su metodi di rilevamento statistici della popolazione mezzo sicuro rispetto a quello cui perviene il servizio anagrafico.

Giova innanzitutto osservare che il censimento si concreta in una diretta, simultanea e generale enumerazione degli individui componenti una popolazione in determinata circostanza di tempo e di luogo e rivela peraltro la

consistenza effettiva della popolazione intesa come somma delle persone che abitualmente e stabilmente dimorano in un determinato luogo.

È da rilevare poi che il censimento non tende ad accertare solamente il numero complessivo delle persone, ma anche l'età, il sesso, lo stato civile, il luogo di nascita della persona stessa, il loro rapporto di parentela o di convivenza con il capo famiglia, la loro professione o condizione, le loro condizioni culturali, il carattere della loro residenza, abituale o temporanea (escludendosi dal computo in quest'ultimo caso le persone che dimorano nel territorio per ragioni transitorie).

La complessità di siffatto accertamento e la cospicua gamma degli elementi che la compongono conferiscono al censimento, quale strumento di determinazione della popolazione ai fini dell'applicazione del sistema elettorale, una consistenza che certamente non presenta l'anagrafe comunale, avuto riguardo soprattutto ai rapporti professionali, culturali ed economici che legano la popolazione ad un determinato luogo, sicché lo strumento prescelto dal legislatore si riconnette alle peculiari esigenze di ordine elettorale che impongono che l'accertamento della popolazione sia fatto in relazione alla effettiva consistenza della stessa, ai concreti interessi che la legano ad un determinato territorio e con riferimento peraltro ad un preciso momento periodicamente fissato, i cui risultati non si prestino ad artificiose variazioni temporanee a scopi elettorali.

La scelta del mezzo di accertamento dunque operata dal legislatore risponde ad una precisa *ratio* ed ha peraltro una chiara finalità garantistica, donde l'eccezione di incostituzionalità al riguardo sollevata dagli appellanti si palesa manifestamente infondata tenuto conto altresì dei principi già in proposito affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 6 del 1965.

L'impugnata sentenza quindi non merita censura e l'appello va conseguentemente respinto.

Omissis.